

DELIBERA N. 39/2026

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / FASTWEB XXX

(GU14/816872/2026)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 23/07/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 26/02/2026 acquisita con protocollo n. 007XXX del 26/02/2026;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile di Settore, Dott.ssa Caterina Brancaleoni;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 23/07/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

In seguito alla procedura di conciliazione, conclusasi con verbale di mancato accordo del 21/01/2026, l'istante, tramite Legale di fiducia, ha presentato istanza di definizione in data 26/02/2026 nei confronti di Fastweb XXX, di seguito Fastweb, dichiarando quanto segue.

“L'utente inviava le seguenti disdette:

- 21.04.2023 per le numerazioni XXXXXX e XXXXXX;
- 11.03.25 per le numerazioni XXXXXX e XXXXXX;
- 20.03.25 per il link account XXXXXX;
- 03.04.25 per le numerazioni XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX;
- 27.10.25 per le numerazioni XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Rete Fissa XXXXXX, Rete Fissa XXXXXX.

Tutte le penali per recesso applicate, nonché la continuata fatturazione per prodotti già ampiamente disdettati, risultano illegittime.”

Ciò premesso, l'istante richiede:

- a) restituzione di quanto pagato a titolo di penali per recesso su fattura AR XXXXXX del 29 maggio 2025, per euro 1401,41;
- b) restituzione integrale di quanto pagato sulla fattura AR XXXXXX del 30 settembre 2025, per euro 930,13;
- c) restituzione integrale di quanto pagato sulla fattura AR XXXXXX del 28 novembre 2025, per complessivi euro 920,13;
- d) chiusura del contratto codice cliente 6. XXXXXX

2. La posizione dell'operatore

Costituitosi con memoria del 02/04/2026, l'operatore chiede il rigetto delle richieste di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.

Evidenzia, in particolare, quanto segue.

“... pone in rilievo, in riferimento alle contestazioni avanzate dall'istante, la correttezza della fatturazione emessa ed oggetto di doglianza.

In primis, quindi, l'odierna esponente precisa di aver gestito regolarmente le richieste di cessazione avanzate dalla Progetto.

Difatti, le numerazioni XXXXXX e XXXXXX sono state disattivate il 2.6.2023 mentre le utenze XXXXXX e XXXXXX sono state cessate in data 11.3.2025.

Parimenti le altre utenze indicate sono state disattivate entro le tempistiche previste dalla normativa di settore.

Nel caso di specie, inoltre, si evidenzia che l'utente ha effettuato il recesso prima del decorso del termine di 24 mesi dalla data di adesione contrattuale.

Nello specifico, quindi, si rappresenta che gli addebiti contestati riguardano il conguaglio licenza Your Drive ed afferiscono al servizio denominato “YourDrive by BabylonCloud”, il quale è offerto gratuitamente dal Gestore a determinate condizioni, come di seguito esposto.

Il servizio in esame, invero, ha ad oggetto la messa a disposizione in favore del cliente del servizio “YourDrive powered by Babylon”, consistente in un software di file sharing e di comunicazione protetta che consente di conservare, condividere,

sincronizzare e/o usare funzioni di editing di documenti, chat condivise e servizi di crittografia dei messaggi.

L'utente, perciò, potrà disporre di una quantità di spazio digitale da utilizzare pari a quella indicata nei materiali informativi dedicati all'offerta o nella richiesta di attivazione al momento dell'acquisto.

Con il servizio de quo, pertanto, il cliente potrà salvare i propri dati sul data center di Babylon e/o sui data center dei partner o fornitori esterni di Babylon.

Tale servizio era stato attivato gratuitamente, difatti non risulta mai essere stato addebitato nelle fatture precedenti.

Inoltre, nella parte relativa a "Conclusione del Contratto e corrispettivi", era previsto che:

"(...) Vodafone potrà cedere la licenza del Servizio YourDrive Powered by Babylon, senza previsione di un corrispettivo una tantum o a rate, subordinandola al raggiungimento di una predeterminata soglia di traffico prepagato o postpagato. La soglia di traffico da raggiungere è pari all'importo corrispondente a 24 (ventiquattro) mesi del canone del Contratto Principale. Il mancato pagamento dello stesso da parte del Cliente, al momento del recesso da tale Servizio o dal Contratto Principale, comporterà la perdita del beneficio sul costo della licenza. Il Cliente, quindi, sarà tenuto a pagare un importo forfettario a titolo di conguaglio sul corrispettivo per il Servizio."

Tale corrispettivo, quindi, è stato così quantificato:

"L'importo dovuto a titolo di conguaglio per YourDrive by BabylonCloud è 200,00 euro in caso di mancato pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell'importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi e 100,00 euro in caso di pagamento di un importo pari ad almeno la metà dell'importo corrispondente al corrispettivo dovuto per 24 mesi, ma inferiore allo stesso."

Pertanto, i corrispettivi addebitati ed oggetto dell'infondata doglianza sono da considerarsi in linea con le disposizioni di legge applicabili e risultano correttamente applicate le condizioni contrattuali sottoscritte.

Nel merito, poi, si eccepisce che in base a quanto stabilito dalla Delibera 194/2023/CONS, articolo 20, comma 4,

"L'Organo Collegiale, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere

dell'Autorità. Se non diversamente indicato, il termine per ottemperare al provvedimento è di trenta giorni dalla notifica dello stesso”.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità di ogni richiesta risarcitoria del danno, espressamente esclusa dalla normativa Agcom, e delle richieste avanzate a titolo di indennizzo, storno e rimborso.

Manca, inoltre, una qualsiasi imputazione ad una specifica norma del Contratto, della Carta dei servizi nonché delle Delibere AGCOM, così come richiesto, invece, dalla suddetta Delibera.

Né, tanto meno, la parte ricorrente ha prodotto prove a sostegno della propria tesi che possano, conseguentemente, comportare una dichiarazione di responsabilità del gestore odierno scrivente.

Sotto il profilo amministrativo e contabile si precisa che l'utente è attualmente attivo e non risulta essere tuttora presente alcun insoluto.”

3. La replica dell'istante

In data 21/04/2026, l'istante ha depositato memoria di replica, il cui contenuto si riporta integralmente.

“Letta la memoria difensiva di Fastweb S.p.A. del 2.04.2026, si intende precisare quanto segue.

1. Sulla tardiva gestione delle cessazioni

Contrariamente a quanto asserito da Fastweb al punto 2.1 della propria memoria, la gestione delle cessazioni non è avvenuta "regolarmente" né nel rispetto delle tempistiche di legge.

a) Utenze fisse XXXXXX e XXXXXX: Fastweb dichiara la disattivazione al 2.6.2023. Tuttavia, la richiesta di cessazione, già allegata al fascicolo documentale, è stata inviata a mezzo pec il 21.04.2023. La disattivazione è avvenuta oltre i 30 giorni previsti dalla normativa di settore;

b) Utenze mobili XXXXXX e XXXXXX: il gestore dichiara la cessazione in data 11.3.2025. Si rileva che la richiesta è stata inviata via PEC proprio l'11.03.2025; ogni eventuale addebito successivo a tale data è da considerarsi illegittimo;

c) “Altre utenze”: già prodotte in atti ulteriori richieste di cessazione immediata rimaste inevase o gestite con ritardo:

- PEC 20.03.2025: per il Link Account XXXXXX;

- PEC 27.10.2025: per XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Rete Fissa XXXXXX, Rete Fissa XXXXXX.

Per quanto esposto e documentato, si rileva che:

- La fattura AR XXXXXX del 30 settembre 2025 è integralmente successiva ad ogni disdetta inviata e pertanto illegittima per l'importo di euro 930,13;

- La fattura AR XXXXXX del 28 novembre 2025 è parimenti interamente non dovuta per l'importo di euro 920,13;

- La fattura AS XXXXXX del 29 gennaio 2026 (all. 1) ancora risulta non aver gestito le disdette inviate e si ritiene non dovuta per l'intero importo pari ad euro 742,12.

2. Sull'illegittimità dei costi "YourDrive by BabylonCloud"

L'addebito del conguaglio per il servizio "YourDrive" (quantificato tra i 100 e i 200 euro) viene giustificato da Fastweb come "perdita del beneficio" a causa del recesso anticipato prima dei 24 mesi.

Tale costo configura una penale mascherata per il recesso, vietata dalla Legge Bersani e dalle successive delibere AGCOM.

Il servizio è stato presentato come "gratuito" e il recupero di tali costi in un'unica soluzione al momento del recesso ostacola la libertà dell'utente di cambiare operatore.

La fattura ARXXXXXX del 29 maggio 2025, evidenzia l'importo di euro 1401,41 fatturato a titolo di costi di recesso.

Come stabilito dall'AGCOM, i costi di disattivazione devono essere equi e proporzionati al costo reale dell'operazione amministrativa, che è unica e non può essere moltiplicata per il numero di utenze coinvolte.

Nell'interpretazione che della suddetta norma ha dato l'Autorità innanzi richiamata, per "spese/costi" recuperabili dall'operatore sono prevedibili solo quelli che egli sostiene per la disattivazione delle utenze o trasferimento delle stesse, con conseguente divieto di inserire fra i costi quelli che sono ad essa causalmente e temporalmente estranei e che hanno il solo scopo di reintrodurre sotto mentite spoglie la penale.

Il regime delle spese che, pertanto, possono essere richieste per il caso di recesso o trasferimento deve, ad ogni modo ed in ragione dell'obbligo di trasparenza e correttezza in capo ai gestori, essere conoscibile dalla lettura del contratto; l'utente non deve quindi soggiacere a penali, essendo ammessi solo gli importi giustificati da costi sostenuti dagli operatori e verificati.

Stante la previsione normativa di cui all'art. 3 L. n. 40/2007, pertanto, l'utente non può in alcun modo accettare gli importi addebitati quali costi di recesso da parte di Fastweb, la quale ha richiesto somme prive di qualsivoglia fondamento.

Eventualmente, sempre ben specificate nonché giustificate, all'utente potevano essere richieste le somme relative ai costi effettivamente sostenuti da Vodafone e strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo i principi economici innanzi richiamati di causalità e pertinenza, che certamente non possono essere quelli imputati in fattura.

È evidente, infatti, che il costo amministrativo di recesso (l'unico richiedibile dall'operatore secondo quanto disposto dalle Linee Guida dell'AGCOM), anche qualora dovesse ritenersi applicabile al caso in esame, potrebbe identificarsi in un importo ben chiaro e non dovrebbe essere moltiplicato per il numero delle utenze in uso.

L'attività amministrativa ed i costi sostenuti da Vodafone per il recesso sono unici e sostenuti una tantum, al di là del numero delle SIM effettivamente implicate.

Richiedere la moltiplicazione di tali costi rappresenta, al contrario, una pratica contraria alla buona fede e, soprattutto, priva di qualsivoglia giustificazione amministrativa.

La normativa vigente e le plurime delibere Agcom sono molto chiare e stabiliscono che qualsiasi voce di costo addebitata in fattura in ragione della chiusura del contratto è riconducibile ad una penale e quindi va stornata in fattura o rimborsata. (...).

3. Sulla ammissibilità delle richieste (Del. 194/2023/CONS)

Fastweb invoca l'inammissibilità delle richieste risarcitorie citando la Delibera 194/2023/CONS.

Si precisa che Progetto non richiede un risarcimento del danno generico, bensì: Il rimborso di somme indebitamente percepite per servizi non dovuti o fatturati dopo il recesso. Lo storno delle fatture emesse in violazione dei termini di cessazione (30 giorni dalla PEC). Gli indennizzi automatici per il ritardo nella cessazione del servizio, come previsto espressamente dalla normativa AGCOM richiamata dalla controparte.

Da ultimo, non si comprende per quale ragione l'utente risulti ancora attivo dal momento che le citate ed allegate disdette sono riferite a tutte le numerazioni di cui al contratto.

Per quanto esposto, si insiste per la restituzione dell'importo omnia di euro 4.012,79 nonché per la chiusura definitiva del contratto.”

4. Motivazione della decisione

Preliminarmente, risulta priva di qualsiasi fondamento, e dunque inaccoglibile, l'eccezione sollevata dall'operatore circa l'inaammissibilità della richiesta risarcitoria di danno e di quelle di storno e indennizzo, non avendo l'istante proposto siffatte domande nel presente formulario.

Quanto al merito della vicenda, si osserva che l'istante lamenta l'errata gestione delle richieste di disdetta e l'applicazione di costi di recesso, ragion per cui chiede il rimborso di quanto corrisposto, oltre alla chiusura del contratto.

L'operatore, per contro, dichiara la correttezza della fatturazione emessa.

In base all'istruttoria compiuta, le richieste dell'istante vengono accolte parzialmente, come di seguito precisato.

In primis, occorre richiamare quel consolidato orientamento Agcom per cui, in caso di ritardata lavorazione del recesso comunicato dall'utente, deve essere dichiarato il diritto di quest'ultimo al rimborso/storno degli importi addebitati in un periodo successivo a quello di efficacia del recesso stesso, in osservanza al disposto della legge n. 40/2007, che all'art. 1, comma 3, statuisce:

“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni” (delibera Agcom n. 39/12/CIR).

Sempre per la suddetta normativa, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.

Inoltre, sempre in tema di recesso, le “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione” di cui all'allegato A alla delibera 487/18/CONS, chiariscono che, in fase di sottoscrizione del contratto, gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere.

Dal punto di vista delle tempistiche di lavorazione della disdetta/recesso, l'Autorità spiega come esse debbano coincidere con il termine di preavviso richiesto all'interessato, laddove, al punto 11 del par. III, l'Autorità spiega:

“L'utenza deve poter conoscere anche il lasso temporale necessario per il compimento, da parte dell'operatore, di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione della richiesta di disattivazione o trasferimento così da poterne valutare l'opportunità. La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine previsto per il preavviso.”

Rispetto al caso di specie, si osserva, in prima battuta, come il gestore nulla abbia prodotto a supporto di quanto sostenuto nella propria memoria difensiva.

Nessuna documentazione ha prodotto per escludere la propria responsabilità rispetto alla ritardata lavorazione del recesso.

Non ha prodotto alcun contratto, né la relativa informativa, non dimostrando in alcun modo che l'istante sia stato edotto in modo chiaro e trasparente dei costi che avrebbe dovuto sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che prevedeva vincoli di durata.

Ebbene, le richieste di rimborso di cui ai punti a), b) e c) vengono trattate congiuntamente ed accolte parzialmente nella misura che segue.

A fronte della disdetta dell'11 marzo 2025 per le utenze XXXXXX e XXXXXX, l'operatore, che in memoria ne ha dichiarato la cessazione quello stesso 11 marzo, ha invece continuato a fatturare oltre.

In base a tanto, gli importi addebitati a titolo di costo fisso per il periodo successivo all'11 marzo risultano non dovuti.

Ne consegue che, rispetto alla fattura in atti n. AR0 XXXXXX 1/2025 (emessa in relazione al periodo 24 marzo - 23 maggio 2025), l'operatore provvederà a rimborsare l'istante di quanto addebitato a titolo di costo fisso per le utenze XXXXXX e XXXXXX.

A fronte della disdetta del 20 marzo 2025 per il link account XXXXXX l'operatore avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per interrompere la fornitura dei servizi e la conseguente fatturazione nei 30 giorni successivi, mentre ha continuato a fatturare oltre il suddetto limite.

In assenza di elementi idonei ad escludere la responsabilità dell'operatore sul punto, gli importi addebitati a titolo di costo fisso per il periodo successivo al 19 aprile risultano non dovuti.

Pertanto, rispetto alla fattura AR0XXXXXX1/2025 (emessa, si ricorda, in relazione al periodo 24 marzo - 23 maggio), l'operatore provvederà a rimborsare l'istante di quanto

addebitatogli a titolo di costo fisso successivamente al 19 aprile 2025, data in cui l'utenza è da ritenersi cessata.

Parimenti, in assenza di elementi idonei a dimostrarne la debenza, l'operatore provvederà al rimborso di quanto addebitato a titolo di costi variabili.

A fronte della disdetta del 3 aprile 2025 per le numerazioni XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX l'operatore avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per interrompere la fornitura dei servizi e la conseguente fatturazione nei 30 giorni successivi, mentre ha continuato a fatturare oltre il suddetto limite.

In assenza di elementi idonei ad escludere la responsabilità dell'operatore sul punto, gli importi addebitati a titolo di costo fisso per il periodo successivo al 3 maggio risultano non dovuti.

Pertanto, rispetto alla succitata fattura AR0XXXXXX/2025, l'operatore provvederà a rimborsare l'istante di quanto addebitato a titolo di costo fisso successivamente al 3 maggio 2025, data in cui le suddette tre utenze sono da ritenersi cessate.

Parimenti, in assenza di elementi idonei a dimostrarne la debenza, l'operatore provvederà al rimborso di quanto addebitato a titolo di costi variabili per le utenze XXXXXX e XXXXXX.

A fronte della disdetta del 27 ottobre per le numerazioni XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Rete Fissa XXXXXX, Rete Fissa XXXXXX, l'operatore avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per interrompere la fornitura dei servizi e la conseguente fatturazione nei 30 giorni successivi.

Pertanto, rispetto alla fattura AR XXXXXX /2025 (emessa in relazione al periodo 24 settembre - 23 novembre 2025), gli importi addebitati a titolo di costo fisso risultano corretti.

In assenza di elementi idonei a dimostrarne la debenza, l'operatore provvederà al rimborso di quanto addebitato a titolo di costi variabili per la sola utenza XXXXXX.

Rispetto alla fattura AR0 XXXXXX /2025 (emessa in relazione al periodo 24 luglio - 23 settembre 2025) non sono emersi elementi idonei a configurare una condotta illegittima in capo all'operatore.

Su tutto quanto oggetto di rimborso, l'operatore corrisponderà gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza.

La richiesta di cui al punto d) non può essere accolta stante l'assenza a fascicolo (contratto, in primis) di elementi idonei a consentire qualsiasi verifica di rispondenza tra le utenze disdettate e le numerazioni di cui al contratto.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Fastweb XXX per le motivazioni di cui in premessa.

2. Fastweb XXX è tenuta a rimborsare l'istante come nel seguito, corrispondendo, sulle somme da restituire, gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della presente istanza:

I. rispetto alla fattura AR0XXXXXX1/2025:

- per le utenze XXXXXX e XXXXXX, quanto addebitato a titolo di costi fissi successivamente all'11 marzo 2025;

- per il link account XXXXXX quanto addebitato sia a titolo di costi fissi successivamente al 19 aprile 2025 sia a titolo di costi variabili;

- per le numerazioni XXXXXX, XXXXXX e XXXXXX quanto addebitato a titolo di costi fissi successivamente al 3 maggio 2025;

- per le utenze XXXXXX e XXXXXX quanto addebitato a titolo di costi variabili;

II. rispetto alla fattura AR03XXXXXX /2025, quanto addebitato a titolo di costi variabili per l'utenza XXXXXX.

3. Fastweb XXX è tenuta, inoltre, ad ottemperare alla presente delibera, dandone, contestualmente, comunicazione a questo Ufficio, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 23/07/2026

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca